

Ore eccedenti pesanti in busta paga

Vanno calcolate anche per l'indennità integrativa speciale

DI NICOLA MONDELLI

Più chance per le ore eccedenti: queste vanno contegiate anche ai fini dell'indennità integrativa speciale.

Si arricchisce di un altro tassello la controversia in corso da tempo tra i docenti delle scuole secondarie di secondo grado con contratto di lavoro a tempo indeterminato, titolari di cattedre con orario superiore alle 18 settimanali, che chiedono che nella retribuzione delle ore di insegnamento prestate in eccedenza alle 18 venga computata la quota di indennità integrativa speciale e l'amministrazione scolastica che continua a negarlo.

Il nuovo tassello, favorevole alle tesi sostenute dai docenti, è costituito da una sentenza della sezione III del Tar Lazio (numero registro 11389/00) decisa in camera di consiglio il 19 maggio 2005 e pubbli-

Il ministero dell'istruzione continua a negare il pagamento del trattamento

cata solo a fine dicembre. La sentenza, pur non vedendo coinvolta direttamente l'amministrazione scolastica, contiene tuttavia principi che supportano le tesi sostenute dai docenti, e cioè che il compenso previsto per le ore eccedenti, avendo natura stipendiale (costituendo parte della retribuzione ordinaria loro spettante), deve produrre effetti, oltre che sulla tredicesima mensilità, anche sull'indennità integrativa speciale. Allo stato è dunque possibile chiarire i punti fermi relativi al trattamento giuridico ed economico delle ore.

■ CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI INDENNITÀ INTEGRATIVA PER LE ORE ECCEDENTI

Il ministero dell'istruzione con una nota del 30 novembre 2005 ha comunicato che il compenso per le ore eccedenti prestate dai docenti con contratto a tempo indeterminato in aggiunta all'orario obbligatorio di insegnamento è comprensivo (limitatamente alle ore eccedenti prestate a decorrere dall'1/1/2003, data del conglobamento dell'indennità nello stipendio tabellare previsto dall'articolo 76 del contratto collettivo nazionale, comparto scuola, del 24 luglio 2003) anche dell'indennità integrativa speciale. Con la stessa nota, il ministero ha ribadito che per le ore eccedenti prestate prima dell'1/1/2003 tale indennità non deve essere corrisposta. A supporto del diniego il ministero, ignorando il consolidato orientamento giurisprudenziale del

Consiglio di stato e quello di molti giudici del lavoro tra i quali, ultimi in ordine di tempo, quelli della Corte di appello di Firenze, cita la sentenza n. 281 del 21 aprile 2005 con cui la Corte di appello di L'Aquila, sezione lavoro e previdenza, ha accolto l'appello proposto avverso la sentenza del giudice del lavoro di Pescara che, viceversa, aveva riconosciuto il diritto dei ricorrenti a vedersi corrispondere l'indennità integrativa speciale.

■ VALUTABILE IL COMPENSO CORRISPONTO PER LE ORE ECCEDENTI

Il compenso corrisposto per le ore eccedenti è utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita. Con l'informativa n. 8 del 29 aprile 2003, l'Inpdap, l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, ha infatti disposto che per i soli docenti retribuiti per un numero di ore di insegnamento superiore a quello ordinario di cattedra, in esecuzione di un preciso obbligo istituzionale, il compenso corrisposto per le ore eccedenti le 18 settimanali deve essere incluso nella base di calcolo della indennità di buonuscita. (riproduzione riservata)

Carta di credito osservata speciale

DI GIUSEPPE MANTICA

IL FATTO

Carta di credito sotto sorveglianza anche per le scuole. La terza sezione centrale d'appello della Corte dei conti ha condannato al risarcimento erariale il direttore di un'accademia per gravi irregolarità nell'utilizzo della carta intestata all'istituto. Trattandosi di ente consortile atipico con la partecipazione dell'università statale e di altri enti pubblici ne è derivata la natura erariale del danno e la conseguente decisione della giurisdizione contabile (sentenza n. 682/2005), i cui principi sono applicabili anche alle gestioni scolastiche ordinarie.

CASA DICE IL REGOLAMENTO

Il regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle scuole, riportato nel decreto interministeriale n. 44/2001, ha, infatti, introdotto la possibilità di pagamento di spese scolastiche attraverso l'utilizzazione della carta di credito (art. 14).

In tal modo che l'uso è consentito per l'organizzazione di viaggi di istruzione, le spese di rappresentanza dell'istituto sia nel territorio nazionale sia all'estero nonché per la partecipazione e l'allestimento di seminari e convegni. Per le scuole, la stessa norma indica nel dirigente scolastico il titolare dello strumento di credito e, tuttavia, consente che sia autorizzato l'uso anche in capo al direttore dei servizi generali e amministrativi (il vecchio segretario) o al docente incaricato per servizio.

L'uso della carta di credito risponde a esigenze sia di praticità (si pensi ai viaggi all'estero) sia di certezza (la spesa resta documentata in precisi termini quantitativi) ed è, comunque, possibile nei limiti di assegnazione predisposti nel programma annuale e nel rispetto delle funzioni dell'istituto.

Nel caso posto sotto osservazione della magistratura contabile, il direttore dell'accademia si rendeva responsabile di ingenti spese (quasi 300 mila euro) che non avevano inerenza con i fini istituzionali *res ipsa loquitur* trattandosi di spese per abbigliamento, ski-pass, gioielli, nightclub, vacanze, casinò, oggetti di antiquariato o che, quanto a misura, si manifestavano decisamente esorbitanti (ristoranti con conti milionari). Il direttore non assolveva al necessario obbligo di rendicontazione in sede amministrativa e, inoltre, nel corso del giudizio di primo grado rendeva giustificazioni vaghe sulle spese tanto che la Corte dei conti regionale del Friuli-Venezia Giulia lo condannava al risarcimento a favore dell'erario. La sentenza (n. 425/04) dei magistrati regionali aveva anche modo di rilevare come sia sempre onere del dipendente provare la legittimità degli esborsi sostenuti con il denaro pubblico.

L'ESITO

Avverso questa decisione, il direttore proponeva appello per vari motivi, tra i quali l'insussistenza del danno erariale atteso che l'ente avesse comunque ricevuto benefici dalle spese sostenute. I giudici di gravame, però, confermavano la condanna di primo grado accogliendo la tesi della procura per la quale gli esborsi non si dimostravano atti a valorizzare l'immagine e l'attività dell'ente ma si configuravano come disinvolute e generose liberalità per il benessere dei rispettivi beneficiari diretti. Peraltro, non erano nemmeno ravvisabili elementi suscettibili di esprimere l'effettiva e desunta sussistenza di un'utilità per l'ente tali da escludere o diminuire il danno erariale. (riproduzione riservata)

La Consulta tutela i precari

DI LUCA SIGNORELLO

In caso di decesso di un dipendente civile non di ruolo in servizio nelle amministrazioni pubbliche, ivi compreso il dipendente della scuola, l'indennità di fine rapporto va devoluta, in assenza del coniuge, dei figli minorenni o dei parenti di secondo grado a carico del dipendente, agli eredi secondo le regole successorie.

Lo hanno sostenuto i giudici della Corte costituzionale dichiarando, con la sentenza n. 458 del 14-23 dicembre 2005, la illegittimità costituzionale dell'articolo 9, terzo comma, del decreto del 1947, n. 207, contenente le disposizioni per il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello stato. La censura riguarda la parte in cui non prevede che l'indennità di fine rapporto spettante al dipendente non di ruolo defunto, in mancanza dei soggetti indicati nel comma 9, appunto il coniuge, i figli minorenni e i parenti a carico fino al secondo grado, possa essere devoluta secondo le norme che disciplinano la successione mortis causa. Con la sentenza i giudici della Consulta hanno, pertanto, ribadito la validità di due principi che devono trovare applicazione anche nei confronti del personale civile non di ruolo delle amministrazioni statali. Il primo è che gli emolumenti comunque riconosciuti al lavoratore a titolo di indennità di fine rapporto hanno natura di retribuzione differita a fini previdenziali e che di conseguenza tali indennità debbano ritenersi già entrate a far parte del patrimonio del dipendente al momento della sua morte. Corollario di tale principio, si legge nella sentenza, è che le stesse indennità, in mancanza dei soggetti legittimati indicati dal citato comma 9, debbano devolversi agli eredi secondo le regole successorie. Il secondo è che la distinzione tra impiego di ruolo e impiego non di ruolo ha progressivamente perduto di importanza. Si deve ritenere ormai pacifico, sostengono infatti i giudici, che anche per l'impiego non di ruolo, disciplinato in modo organico dal decreto legislativo n. 207/1947, presentando i caratteri essenziali del rapporto di lavoro subordinato, vada riconosciuto lo stesso trattamento dei dipendenti pubblici di ruolo. (riproduzione riservata)

Come decidere l'indennizzo

DI ANTIMO DI GERONIMO

Per la liquidazione dell'equo indennizzo vale il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. E dunque, se il comitato si esprime in modo diverso dalla commissione medica ospedaliera, vale il parere del comitato. L'amministrazione scolastica, infatti, non dispone del potere di valutare discrezionalmente quale parere far valere, essendo vincolata al rispetto della procedura. E siccome la commissione medica ospedaliera ha titolo solo a pronunciarsi sul permanere dell'idoneità alle mansioni ed, eventualmente, a qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione non può tenere conto del giudizio di quest'ultima. Anche se la commissione afferma che l'evento morboso è dipendente da causa di servizio e il comitato dice di no. È questo il principio affermato dal Tribunale amministrativo di Potenza, con la sentenza n. 1004/2005. Va detto subito che il caso risale a circa dieci anni fa. E dunque, il giudice amministrativo ha dovuto fare riferimento alla normativa vigente all'epoca dei fatti. In ogni caso, la pronuncia va segnalata perché potrebbe contribuire a fare chiarezza in casi analoghi attualmente pendenti. E soprattutto perché sancisce un importante principio. Vale a dire che l'amministrazione scolastica non ha titolo alcuno a entrare nel merito delle decisioni che vengono prese dagli organi dell'amministrazione sanitaria. Essendo vincolata, semplicemente, ad applicare la procedura. Fermo restando, però, che «prima di assumerlo a fondamento della propria determinazione», si legge nella sentenza, l'amministrazione scolastica deve «verificare se l'organo in questione, nell'esprimere le proprie valutazioni, abbia tenuto conto delle considerazioni svolte dagli altri organi». In buona sostanza, dunque, deve verificare se l'organo competente sia venuto a conoscenza del parere discordante dell'altro organo, non competente, dell'amministrazione sanitaria e perché ritenga di non uniformarsi all'altro parere. Insomma, se il parere discordante sia formalmente motivato. Chiedere all'amministrazione di motivare specificatamente le ragioni tecnico-sanitarie per cui ritiene più fondato un parere anziché un altro significherebbe riconoscerle una competenza che non ha. (riproduzione riservata)